

ORIGINALE

N. 674/12
N. 2117/15

R.G. notizie di reato
R.G. Tribunale

N. 1321/16 Reg. Sentenze

Data del Deposito: 08 GIU 2016

Data di Irrevocabilità:

N. _____ Reg. Esec.

N. _____ Reg. Rec. Crediti

Iscrizione nel SIC il _____



TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE PENALE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Monza - in composizione collegiale - in persona dei giudici
Dott.ssa Silvia PANSINI - Presidente
Dott.ssa Angela COLELLA - Giudice estensore
Dott. Andrea TURCONI - Giudice a latere

all'udienza del 01/04/2016, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo
la seguente

SENTENZA

ai sensi dell'art. 530 co. 2 c.p.p.

nei confronti di:

1) **D. M. D.**, nato a _____ il _____ residente in _____
via _____, elettivamente domiciliato in Varese, via Finocchiaro
Aprile 5 c/o lo studio dell'Avv. Corrado VIAZZO - detenuto per altra causa,
presente;

Difeso di fiducia dall'Avv. Corrado VIAZZO, con studio in Varese via
Finocchiaro Aprile 5 - sostituito ex art. 97 co. 4 c.p.p. dall'Avv. Elisabetta
CALDARINI del Foro di Monza;

2) **V. R.** nato a _____ il _____, residente a _____ in _____
- libero, assente;

Difeso di fiducia dall'Avv. Francesco D'ANDRIA, con studio in Milano in via Goffredo Mameli 40 – *sostituito ex art. 97 co. 4 c.p.p. dall'Avv. Elisabetta CALDARINI del Foro di Monza;*

3) L. _____, F. _____, nato a _____, il _____ e residente a _____ via _____ – libero, non comparso, già presente;

Difeso d'ufficio dall'Avv. CALDARINI ELISABETTA, con studio in VIA CAVOUR, 2 - 20900 MONZA (MB), telefono 0393900355, fax 0393900355 – *presente;*

IMPUTATI

tutti

- del reato di cui agli artt. 56, 110 e 629 co 2 c.p. perché, con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, mediante minaccia, consistente nei seguenti fatti:

- il _____ D. M. _____ e L. _____ si presentavano presso l'ufficio di Ai M. _____, ex amministratore della società M. _____ SRL, con la quale L. _____ aveva concluso un contratto di consulenza finanziaria non andato a buon fine, intimandogli di consegnargli la somma di 40.000,00 euro (denaro che sarebbe dovuto per essere consegnato direttamente a D. M. _____, che diceva infatti "io tratto e decido per conto di L. _____ . Posso chiudere tutta la questione se mi dai 40.000 euro in contanti ... torno a prendermi i soldi il 13 dicembre");

- il _____ D. M. _____ telefonava alla p.o. dicendogli "prepara i soldi in contanti, se no vengo, ti stacco la testa, ci gioco e poi mi diverto con le tue bambine... L. _____ non c'entra, sono io che voglio i soldi" passando poi il telefono a V. _____ che diceva "sei un grandissimo figlio di puttana, ti ammazzo, mi scopo tua moglie", quindi telefonavano anche alla moglie della p.o. dicendole che stavano cercando il marito perché doveva loro dei soldi;

- nei giorni successivi D. M. _____ continuava a chiamare la p.o., che non rispondeva al telefono;

- il _____ D. M. _____ si presentava con tale M. _____ presso l'ufficio della p.o., che, spaventato, non apriva la porta e chiamava il 113; compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere A. M. _____ a consegnare loro la somma sopra indicata e procurarsi così l'ingiusto profitto della predetta somma con pari danno per la p.o., non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla loro volontà (reazione della po che chiamava il 113 e sporgeva querela nei loro confronti).

Con l'aggravante di aver commesso il fatto in più persone

In _____, nelle date sopra indicate



Con la recidiva infraquinquennale e reiterata per D M
Con la recidiva infraquinquennale per V

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il Pubblico Ministero: condanna alla pena di anni 5 di reclusione e 4.000 euro di multa per D M, di 4 anni di reclusione e 3.300 euro di multa per V e di anni 3 di reclusione e 2.500 euro di multa per L

La difesa D M: assoluzione per non aver commesso il fatto; in subordine riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 393 c.p., concessione delle attenuanti generiche e condanna al minimo della pena.

La difesa V: assoluzione quantomeno ai sensi dell'art. 530 co. 2 c.p.p.; in subordine riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 393 c.p., concessione delle attenuanti generiche e dei benefici di legge se concedibili e condanna al minimo della pena.

La difesa L: assoluzione quantomeno ai sensi dell'art. 530 co. 2 c.p.p.; in subordine riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 393 c.p., concessione delle attenuanti generiche e dei benefici di legge e condanna al minimo della pena.

MOTIVAZIONE

Il presente procedimento penale ha ad oggetto vari episodi di tentata estorsione asseritamente posti in essere dagli odierni imputati ai danni del broker assicurativo M A, all'epoca dei fatti titolare della M I B s.r.l. Il primo, contestato a D M e a F L, si verificava in un luogo, allorché i due si presentavano presso l'ufficio di A intimandogli di consegnare 40.000 euro in contanti allo stesso D M, che "trattava e decideva" per conto di L e che dichiarava che sarebbe tornato a prenderli il 13 dicembre.

Il secondo vedeva come protagonista il solo D M, che il 1 telefonava ad A ordinandogli di preparare il denaro contante e lo minacciava dicendogli che, altrimenti, gli avrebbe staccato la testa e si sarebbe "divertito" con le sue bambine. In quell'occasione, D M chiariva che L non c'entrava nulla e che era lui a volere i soldi, e poi passava la cornetta a R V che a sua volta minacciava di "scopare" la moglie di A. In seguito, anche quest'ultima veniva raggiunta al telefono dai due, che sostenevano che suo marito doveva loro dei soldi e che, per questo, lo stavano cercando; mentre nei giorni successivi la persona offesa riceveva ulteriori telefonate dal contenuto minaccioso.

L'ultimo episodio – a seguito del quale quest'ultima si decideva a sporgere denuncia – si verificava il [redacted] e vedeva coinvolto il solo D M [redacted], che si presentava fuori dall'ufficio dal suo ufficio in compagnia di un'altra persona. A [redacted], tuttavia, non apriva la porta e allertava le forze dell'ordine, che sopraggiungevano poco dopo (cfr. la deposizione testimoniale di M. [redacted] A [redacted] all'udienza del 22.1.2016).

E' bene evidenziare fin da subito come l'unico elemento di prova a carico degli imputati sia rappresentato dalle dichiarazioni accusatorie della persona offesa; dichiarazioni che – contrariamente a quanto sostenuto dal Pubblico Ministero in sede di conclusioni – non hanno trovato un sicuro riscontro nelle deposizioni testimoniali assunte nel corso dell'istruttoria dibattimentale.

In particolare, il socio in affari di A [redacted], A M [redacted], presente solo in occasione del primo episodio penalmente rilevante tra quelli contestati, ha espressamente escluso di aver udito minacce esplicite, limitandosi ad affermare che il tono usato in quell'occasione da D M [redacted] era minaccioso. Lo stesso ha poi dichiarato di aver appreso per sommi capi il resto della vicenda dallo stesso A [redacted], che lo aveva messo al corrente delle telefonate minatorie e dell'"appostamento" di E M [redacted] presso il suo ufficio (cfr. la deposizione testimoniale di A M [redacted] all'udienza del 26.2.2016).

L'agente C [redacted] C [redacted], dal canto suo, ha invece precisato che lui e i suoi colleghi, a seguito della chiamata di A [redacted], il [redacted] si erano portati nei pressi dell'ufficio di quest'ultimo, dove avevano scorto l'uomo poi identificato nella persona di D [redacted] D M [redacted] e un tale M [redacted] risultato invece estraneo ai fatti. Non avevano, dunque, avuto modo di assistere ad alcun episodio di violenza o minaccia ai danni dello stesso A [redacted] (cfr. la deposizione dell'Ag. C [redacted] C [redacted] all'udienza del 26.2.2016).

Orbene, il Tribunale non ignora che le dichiarazioni della persona offesa possono, a talune condizioni, fondare di per sé sole il giudizio di responsabilità penale dell'imputato/degli imputati, specie laddove la stessa – com'è accaduto nel caso di specie – non si sia costituita parte civile e debba, pertanto, ritenersi estranea a qualsivoglia interesse di tipo economico (cfr. in proposito Cass., SS.UU., sent. n. 41461 del 2012).

Perché ciò sia possibile, nondimeno, è necessario che le stesse superino un severo scrutinio in ordine alla credibilità soggettiva del dichiarante e all'attendibilità intrinseca del suo racconto; vaglio che deve ritenersi ancor più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi altro testimone (cfr. ancora Cass., SS.UU., sent. n. 41461 del 2012).

A questo proposito occorre ricordare che la "valutazione frazionata" delle dichiarazioni della parte offesa costituisce un'operazione legittima nella misura in cui "*non vi sia un'interferenza fattuale e logica tra le parti del narrato per le quali non si ritiene raggiunta la prova della veridicità e le altre parti che siano intrinsecamente attendibili ed adeguatamente riscontrate*" (così, testualmente, Cass., sez. III, sent. n. 40170 del 26.9.2006 e, più di recente, Cass., sez. III, sent. n. 14084 del 24.1.2013), mentre, al contrario, la stessa deve ritenersi preclusa nei casi in cui "*il giudizio di inattendibilità su*

alcune circostanze inficia la credibilità delle altre parti del racconto" (così Cass., sez. III, sent. n. 21640 dell'11.5.2010 e, più di recente, Cass., sez. III, sent. n. 14084 del 24.1.2013).

Ad avviso del Tribunale, la deposizione di M^e A J [– come detto, non suffragata da riscontri esterni – può ritenersi intrinsecamente attendibile solo in relazione alla ricostruzione dei singoli episodi delittuosi, ma non anche rispetto al loro antecedente fattuale, ovverosia il rapporto contrattuale esistente tra lo stesso A e l'imputato L

A ha infatti dichiarato confusamente che la "pratica" di cui si stava occupando per conto di L aveva ad oggetto un *pignoramento immobiliare*, senza tuttavia essere in grado di descrivere nel dettaglio l'operazione, né tantomeno di esibire la fattura che pure doveva esser stata emessa in relazione ad essa (cfr. la deposizione di M^e A all'udienza del 22.1.2016).

Il suo socio in affari, A M, ha parlato invece di un *inadempimento contrattuale di A in relazione ad un contratto di compravendita di una polizza assicurativa*, da utilizzare in seguito come garanzia per ottenere un finanziamento (cfr. la deposizione di A M all'udienza del 26.2.2016).

L'imputato L dal canto suo, ha riferito di essersi rivolto ad A perché aveva bisogno di un finanziamento di 500.000 euro per effettuare un investimento, e che lo stesso si era incaricato di fargli avere il denaro necessario (o addirittura di più) ricorrendo alle *polizze assicurative cd. dormienti* (cfr. la deposizione dell'imputato F L all'udienza del 26.2.2016).

Non è stato possibile acclarare neppure l'importo della somma pretesa da A per la propria prestazione (qualunque ne fosse l'oggetto), dal momento che quest'ultimo ha dichiarato che il costo della pratica ammontava a 25.000 euro (cfr. la deposizione di M A all'udienza del 22.1.2016), mentre il suo socio M si è ripetutamente contraddetto sul punto (cfr. la deposizione di A M all'udienza del 26.2.2016) e l'imputato L ha affermato di avergli corrisposto 40.000 euro in più tranche e di aver versato altri 5.000 euro alla persona che li aveva messi in contatto, tale P D S (cfr. la deposizione dell'imputato F L all'udienza del 26.2.2016).

A riprova di ciò, la difesa L ha prodotto una fattura (invero priva di data) dell'importo di 45.000 euro, apparentemente emessa dalla M I B s.r.l. di M A (cfr. la relativa visura camerale, acquisita all'udienza del 26.2.2016), intestata a sé medesimo e recante la dicitura "*Volture polizze + fid. e garanzia*" (cfr. la fattura acquisita su produzione della difesa L all'udienza del 26.2.2016).

Si tratta di circostanze di fatto che assumono un'importanza dirimente nell'ambito della presente vicenda processuale, dal momento che, prescindendo da esse, non è possibile apprezzare compiutamente la rilevanza penale dei comportamenti asseritamente tenuti dallo stesso L e dagli altri imputati, né tantomeno attribuire ai medesimi la corretta *qualificazione giuridica*.

Come noto, anche di recente la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio secondo cui l'elemento discrezionale tra il delitto di estorsione e quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni consiste *esclusivamente nella finalità che anima il soggetto attivo del reato*, che nel primo caso persegue un profitto ingiusto, mentre nel secondo agisce per far valere una pretesa legittima, facendosi giustizia da sé invece di ricorrere agli strumenti giurisdizionali previsti dall'ordinamento (cfr. ad esempio Cass., sez. II, sent. n. 23765 del 15.5.2015, secondo cui *"Il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona e quello di estorsione si distinguono non per la materialità del fatto, che può essere identica, ma per l'elemento intenzionale che, qualunque sia stata l'intensità e la gravità della violenza o della minaccia, integra la fattispecie estorsiva soltanto quando abbia di mira l'attuazione di una pretesa non tutelabile davanti all'autorità giudiziaria"*).

Nel caso di specie, la lacunosità della deposizione della parte offesa in relazione al tenore dei rapporti giuridici preesistenti con l'imputato L. [] inibisce *in nuce* una simile valutazione, giacché non è possibile comprendere se le minacce poste in essere quest'ultimo, anche per interposta persona, perseguissero una finalità estranea all'ordinamento o fossero, invece, volte a far valere una pretesa tutelabile dinanzi all'autorità giudiziaria.

Non può dunque che ravvisarsi, in relazione alla deposizione testimoniale di M. [] A. [] *"un'interferenza fattuale e logica tra le parti del narrato per le quali non si ritiene raggiunta la prova della veridicità e le altre parti che siano intrinsecamente attendibili ed adeguatamente riscontrate"*; con la conseguenza che, essendo preclusa una sua valutazione frazionata ed in mancanza di riscontri esterni, la stessa *non può considerarsi attendibile neppure in relazione alla ricostruzione dei fatti di reato contestati nell'imputazione*.

Va, da ultimo, rilevato che il tenore delle dichiarazioni rese in dibattimento da A. [] e da M. [] e dall'imputato L. [] e l'impossibilità di verificare l'autenticità della fattura da questi esibita e di collocarla nel tempo (essendo la stessa priva di data) precludono anche un'eventuale riqualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 393 c.p., poiché nulla può affermarsi con certezza in ordine all'oggetto del rapporto contrattuale esistente tra L. [] e A. [], né tantomeno all'entità del compenso pattuito in favore di quest'ultimo per la sua prestazione o all'ammontare della cifra che lo stesso si sarebbe impegnato a restituire a L. [] a seguito del suo (presunto) inadempimento contrattuale (cfr. la deposizione di M. [] A. [] all'udienza del 22.1.2016, la deposizione di A. [] M. [] all'udienza del 26.2.2016, la deposizione dell'imputato F. [] L. [] all'udienza del 26.2.2016 e la fattura acquisita su produzione della difesa L. [] all'udienza del 26.2.2016).

A dispetto dell'alta credibilità razionale dell'ipotesi accusatoria non può che addivenirsi, pertanto, ad una sentenza di assoluzione nei confronti di tutti gli imputati in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti perché i fatti non sussistono, ai sensi del secondo comma dell'art. 530 c.p.p.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 co. 2 c.p.p.,


ASSOLVE

gli imputati dai reati loro rispettivamente ascritti perché i fatti non sussistono.

Riserva il deposito della motivazione nel termine di giorni 90.

Monza, li 1.4.2016

Il Giudice estensore
Dott.ssa Angela Colella



Il Presidente
Dott.ssa Silvia Pansini



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI, 08 GIUGNO 2016

IL CANCELLIERE
LINDA PEDICINO